


CONTRATTO DI NOLEGGIO DI MOTOVEICOLO

La ditta individuale LIGURENT di Paolo Sbardellini (denominata in seguito LGR), avente Part. Iva 01894400991 con sede legale in Moneglia (Ge), via Caveri N 16 concede in noleggio all/alla Sig./Sig.ra : _____ che sottoscrive il presente contratto in nome proprio / in qualità di legale rappresentante della società _____, il motoveicolo indicato nel presente contratto:

MODELLO - _____ CILINDRATA - _____ TARGA - _____
 DATA USCITA ____/____/____ ORA USCITA ____:____
 DATA RIENTRO ____/____/____ ORA RIENTRO ____:____ BENZINA _____
 Km iniziali - _____ Km inclusi - _____ Caschi n° _____
 Cauzione: _____ Acconto: _____ Totale Euro: _____
 RESIDENZA VIA- _____ COMUNE - _____
 CARTA DI CREDITO - _____ SCADENZA - ____/____
 TELEFONO - _____ MAIL - _____



Le parti concordemente convengono e stipulano che il noleggio sarà regolato dai seguenti PATTI e CONDIZIONI

1 - AFFIDAMENTO DEL MOTOVEICOLO - Il motoveicolo viene affidato al cliente fornito delle dotazioni di serie e dei documenti di circolazione dei quali il cliente diviene custode a tutti gli effetti di legge. La guida del motoveicolo oggetto del presente contratto è consentita solo ed esclusivamente a persone aventi età minima di anni 18 compiuti, e nel caso di motocicli, solo se in possesso di valida patente di guida (A o B a seconda dei casi). Il cliente avente patente di guida estera/non comunitaria, dovrà informarsi personalmente sulla validità della stessa sul territorio italiano. Il cliente pertanto, si assume ogni rischio e responsabilità in caso di guida del veicolo con patente di guida non valida sul territorio italiano. Il motoveicolo è affidato al cliente nel presupposto (considerato essenziale dalle parti) che lo stesso ne faccia uso conducendolo personalmente. Il cliente, pertanto, si assume ogni rischio e responsabilità in caso di affidamento della guida del motoveicolo a terzi ed anche per gli altri effetti dell'art. 116 comma XII del Codice della Strada relativo all'affidamento a persona sprovvista di patente di guida.

2 - CIRCOLAZIONE DEL MOTOVEICOLO - Il cliente è autorizzato a circolare solo ed esclusivamente in Italia. Il cliente è responsabile della normale circolazione del veicolo nonché del suo corretto uso e della manutenzione ordinaria. In caso di necessità di soccorso stradale il cliente potrà contattare la LGR. Il cliente accetta espressamente di manlevare, entro i limiti di legge, la LGR da qualsiasi pretesa scaturente dall'utilizzo del motoveicolo noleggiato in costanza di contratto. Il cliente dovrà rimborsare alla LGR il pagamento di eventuali sanzioni e/o contravvenzioni conseguenti ad infrazioni del Codice della Strada comminate nel periodo di affidamento del motoveicolo. Il cliente si obbliga a trasmettere entro 24 ore alla LGR ogni verbale notificatogli dalla pubblica autorità. In caso di mancata tempestiva trasmissione il cliente sarà responsabile per ogni esborso e/o danno patito dalla LGR direttamente o indirettamente causato dalla mancata tempestiva trasmissione. In caso di sanzioni e/o contravvenzioni notificate alla LGR in data successiva al termine del noleggio, qualora risulti difficoltoso rintracciare il cliente trasgressore, la LGR viene fin d'ora autorizzata a prelevare senza preavviso la cifra corrispondente all'importo dovuto sulla carta di credito fornita dal cliente al momento della stipula del contratto di noleggio.

3 - CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE - Il cliente riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale sul veicolo noleggiato e sugli accessori forniti e, quindi, di non poterne disporre in alcun modo. In particolare, è tassativamente vietato il sub-noleggio del motoveicolo a terzi sotto qualsiasi forma. Inoltre, il cliente non potrà in alcun caso utilizzare o consentire che il motoveicolo venga utilizzato: (a) per il trasporto di persone e/o cose a fini commerciali; (b) per spingere o trainare veicoli, rimorchi o altre cose; (c) in corse, gare, prove agonistiche, competizioni su circuiti, impianti attrezzati o percorsi aperti al pubblico; (d) sotto l'influsso di alcolici, droghe, allucinogeni, narcotici, barbiturici, intossicanti, o qualsiasi altra sostanza in grado di menomare lo stato di coscienza e vigilanza, o la capacità di reazione; (e) in violazione di norme doganali, della circolazione o di altre norme di legge; (f) da persona diversa dal cliente, salvo che tale persona sia stata previamente autorizzata per iscritto da LGR; (g) per la circolazione in aree vietate o in aree di accesso o di servizio alle zone portuali ed aeroportuali a traffico limitato; (h) da persona che abbia fornito alla LGR dati e/o informazioni false a riguardo della propria età, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza o codice fiscale; (i) per scopi contrari alla legge. Inoltre, il cliente assume l'obbligazione di: (a) condurre il motoveicolo personalmente e custodirlo, congiuntamente agli accessori forniti, con la massima diligenza e nel rispetto di tutte le norme di legge; (b) garantire il funzionamento e la sicurezza del motoveicolo durante il tempo del noleggio; (c) manlevare la LGR da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi per danni da questi ultimi patiti ai beni trasportati nel motoveicolo noleggiato o dovuti a guasti o inconvenienti al motoveicolo; (d) rimborsare la LGR, dietro presentazione di fattura, per ogni spesa, incluse quelle legali, che la stessa dovesse sostenere per ottenere l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dovute a qualsiasi titolo e/o ragione, ivi espressamente comprese quelle per pedaggi autostradali non corrisposti, oltre alle spese amministrative; (e) utilizzare tutti i dispositivi antifurto del veicolo (bloccasterzo e/o bloccadisco) ogni volta questo sia parcheggiato e abbandonato, anche se in luoghi chiusi e aree custodite.

4 - NORME DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA ITALIANO - Il cliente dichiara di essere a conoscenza delle norme del vigente Codice della Strada. In ogni caso, *ad abundantiam*, la LGR ha informato il cliente sulle principali norme, con particolare riferimento alla disciplina legislativa sui caschi, i limiti di velocità e sulle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza (salvo che il fatto non costituisca reato più grave).

5 - COPERTURA ASSICURATIVA DEL MOTOVEICOLO - Il motoveicolo noleggiato è coperto da assicurazione sulla responsabilità civile, che copre i danni causati a terzi. Su tutti i veicoli (ciclomotori, scooter, maxiscoter, etc) è attiva l'assicurazione r.c.a + furto e incendio + Kasko. Il cliente dichiara di conoscere, accettare e impegnarsi a rispettare le condizioni previste dalla polizza di assicurazione. Solo per i danni sul veicolo, derivanti da sinistro con colpa o negligenza, sarà a suo carico la franchigia pari a euro 900 per i ciclomotori 50cc e motocicli 125cc, e di euro 1000 per motocicli aventi cilindrata da 150cc a 700cc. In caso di furto o incendio, parziale o totale, il cliente si obbliga a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità competente ed a consegnare a LGR entro e non oltre 24 ore dal fatto l'originale della denuncia. Il corrispettivo del noleggio, come stabilito nel presente contratto, è dovuto anche per i giorni di mancato utilizzo del motoveicolo per furto o incendio, o per danni derivanti da sinistro con colpa. La copertura decade in caso di furto totale con mancata riconsegna delle chiavi.

6 - SINISTRI - Qualora si verifichi un qualsiasi sinistro, il cliente si obbliga a comunicarlo immediatamente alla LGR per via telefonica. Il cliente dovrà sollecitare l'intervento dell'Autorità competente e, quando necessario, dovrà presentare denuncia all'Autorità competente. Il cliente deve premurarsi di ottenere i dati relativi ai testimoni ed agli altri veicoli coinvolti o, comunque, di ottenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione delle responsabilità del sinistro avvenuto. Inoltre, il cliente si obbliga a trasmettere alla LGR, entro e non oltre le successive 24 ore dal sinistro, una relazione dettagliata completa sul modulo "rapporto di sinistro" (CID), chiuso ai documenti del motoveicolo. Infine, il cliente si impegna a cooperare con la LGR, la sua Assicurazione, il suo Legale in qualsiasi indagine o procedimento stragiudiziale e giudiziale.

7 - RESTITUZIONE DEL MOTOVEICOLO - Sono stati concordati tra le parti, prima dell'inizio del noleggio, data e orario di riconsegna del motoveicolo, ed il cliente si impegna personalmente al rispetto di quanto pattuito. Ogni variazione dovrà essere preventivamente concordata per iscritto con la LGR. Una giornata di noleggio è considerata di 24 ore con una tolleranza di 59 minuti (fatti salvi gli orari di chiusura del negozio, di cui il cliente dichiara di essere a conoscenza). Decorso tale termine di tolleranza, verrà addebitata una ulteriore giornata di noleggio, poiché le frazioni e i termini intermedi sono considerati come giornata intera. La riconsegna del motoveicolo deve avvenire durante l'orario di apertura della LGR e nelle mani di un incaricato. La LGR si riserva il diritto di risolvere il contratto e di riprendere possesso del veicolo in qualsiasi momento in caso di violazione delle condizioni di utilizzazione pattuite, senza che nulla sia dovuto al cliente a titolo di risarcimento danni, o a qualunque altro titolo e/o ragione. In ogni caso, il cliente si obbliga a riconsegnare il motoveicolo non appena la LGR gliene faccia richiesta, anche verbale. Gli oggetti da chiunque lasciati nel motoveicolo riconsegnato a LGR si intendono abbandonati, e LGR non è tenuta a custodirli e a restituirli.

8 - RESPONSABILITÀ PER DANNI DEL CLIENTE - Il cliente si impegna a riconsegnare il motoveicolo e le relative dotazioni nelle stesse condizioni di consegna, e pertanto si impegna altresì a reintegrare gli eventuali ammanchi e risarcire tutti i danni arrecati, salvo il normale deterioramento d'uso. In particolare, il cliente si assume l'obbligo di risarcire i danni derivanti dal rifornimento effettuato con carburante diverso da quello previsto per il motoveicolo noleggiato e i danni derivanti da interventi di riparazione eseguiti o fatti eseguire direttamente dal cliente senza il consenso scritto della LGR, ovvero derivanti dalla circolazione del motoveicolo nonostante la presenza di guasti segnalati senza la tempestiva riconsegna del medesimo. In caso di forature ai pneumatici il cliente è tenuto alla sostituzione, a sue spese, dei pneumatici danneggiati. Non è ammessa la restituzione del veicolo con pneumatici riparati. Nel caso in cui vengano riscontrati sul motoveicolo danni di qualunque sorta, la LGR viene fin d'ora autorizzata a prelevare senza preavviso la cifra corrispondente all'importo dovuto sulla carta di credito del cliente. Nel caso arrivino sanzioni post-noleggio da parte di vigili urbani e/o forze dell'ordine, la LGR viene fin da ora autorizzata a prelevare senza preavviso la cifra corrispondente all'importo dovuto sulla carta di credito del cliente.

9 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA LGR - Nei limiti previsti dalla legge, la LGR non potrà essere ritenuta responsabile, ed anzi il cliente rinuncia per sé e per i propri eredi o aventi causa ad avanzare ogni e qualsivoglia pretesa nei suoi confronti per qualsiasi danno subito dal cliente o da terzi in quanto derivante dall'utilizzazione del mezzo noleggiato, o per perdita o danni a cose di proprietà del cliente o di terzi lasciate nel veicolo, o per danni o inconvenienti risultanti da ritardo nella consegna, da guasti, da qualsiasi altra causa al di fuori del diretto ed esclusivo controllo della LGR.

10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO - Il pagamento può avvenire in contanti o con carta di credito, e deve essere anticipato. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il pagamento non avvenga anticipatamente, esso deve in ogni caso effettuarsi alla data di scadenza del contratto contestualmente alla riconsegna del mezzo.

11 - PENALI - La mancata riconsegna delle chiavi del motoveicolo, anche se per smarrimento o furto, comporterà una penale per risarcimento pari ad Euro 250,00. La mancata riconsegna del Libretto di Circolazione originale del motoveicolo, anche se per smarrimento o furto, comporterà il dovere del cliente di risarcire alla LGR l'intero costo della reimmatricolazione del motoveicolo, da quantificarsi aggiornato al momento della effettiva reimmatricolazione, e presumibilmente pari ad Euro 180,00 in caso di ciclomotore e di Euro 350,00 in caso di motociclo. La mancata riconsegna del motoveicolo alla data ed ora pattuite nel presente contratto, comporterà l'illegittimità del possesso del cliente, ed inoltre obbligherà il cliente al pagamento di una penale, per ogni giornata o frazione di giornata, pari alla somma del noleggio giornaliero aumentata del 15% per la prima settimana, e del 25% fino alla data di riconsegna o alla data in cui la LGR rientrerà in possesso del motoveicolo.

12 - SERVIZI E UTILITÀ - Il costo del noleggio include la fornitura di 2 caschi omologati, chilometraggio illimitato, e il primo pieno di carburante (fino alla categoria 125cc). Il veicolo va restituito con lo stesso livello iniziale; in caso contrario saranno addebitati al conducente i litri mancanti oltre ad un extra di € 10,00 per il servizio carburante. Per categorie oltre i 125cc sono inclusi: 100 km giornalieri per gli scooter e 150 km per le moto. Oltre verrà addebitato un importo pari a € 0,25 centesimi a Km effettuato. In caso di multa/sanzione verrà richiesta/prelevata la cifra di €15 per l'elaborazione pratica di rinotifica verbale.

13 - MODIFICHE CONTRATTUALI - Qualsiasi modifica al presente contratto non può aver luogo, né può essere provata, se non mediante atto scritto, confermato da entrambe le parti.

14 - RINNOVO CONTRATTUALE - Il presente contratto non può essere rinnovato se non tramite un nuovo contratto scritto.

15 - CLAUSOLE DI CHIUSURA - Per quanto non espressamente previsto le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti. Qualora una disposizione del presente contratto di noleggio fosse nulla, tale nullità non determina l'invalidità delle altre disposizioni.

16 - FORO DI COMPETENZA TERRITORIALE - Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente a detto contratto è foro competente quello del Tribunale di Genova o, in caso di competenza per valore o per materia del Giudice di Pace, il Mandamento di Rapallo.

17 - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DEL PRESENTE CONTRATTO - Il cliente dichiara ed autocertifica sotto la propria responsabilità che l'indirizzo di residenza indicato nella documentazione allegata in fotocopia è corretto, e che ai fini del presente contratto ogni comunicazione e/o notifica potrà avvenire presso tale indirizzo, salvo modificazione dello stesso da comunicarsi per iscritto a cura del cliente direttamente alla LGR.

18 - OBBLIGAZIONI IN SOLIDO - Chi sottoscrive il presente contratto in nome e per conto di altra persona e/o società, risponderà personalmente e solidalmente con il proprio rappresentante delle obbligazioni assunte nei confronti della LGR.

L'originale del presente contratto (composto di n. 1 facciata) viene trattenuto da LGR, ed una copia fotostatica viene rilasciata al cliente.

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. il cliente specificatamente dichiara di aver letto e di approvare i patti e le condizioni di cui ai punti 1-2- 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, e dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 ss. C.C., che tali predette clausole sono state tutte specificatamente portate alla sua attenzione.



.....li ____/____/____

Il cliente - _____